

COMUNE DI DECIMOPUTZU

09010

PROVINCIA DI CAGLIARI

Cod. Fisc. 80005740925

GRAFICA IBERNINA - 18

REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

TITOLO PRIMO

PRINCIPI, FINALITA', AREE DI INTERFERENZA.

Art. 1

Il Comune, al fine di attuare, secondo le Leggi vigenti, una politica Organica di sicurezza sociale, determina gli interventi di assistenza diretti a garantire al cittadino la sua partecipazione alla vita Sociale, Politica, Culturale ed Economica.

Gli interventi sono diretti a superare il sistema Assistenziale tradizionale promuovendo una effettiva azione di sicurezza sociale.

Art. 2

L'Assistenza è un servizio pubblico.

Tutti i cittadini hanno diritto di fruire dei servizi sociali indipendentemente dalle loro condizioni economiche, dalla posizione sociale, dalla ideologia politica o dalla fede religiosa.

Ai cittadini utenti di un servizio può essere richiesto un contributo in relazione alle loro condizioni economiche e secondo i criteri stabiliti nei successivi articoli del Titolo Secondo.

Art. 3

L'attività assistenziale è diretta a conseguire in particolare le seguenti finalità:

- a) Prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione;
 - b) Sostenere l'azione della famiglia garantendo ai cittadini la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza o provvedendo, se necessario, al loro inserimento in famiglie liberamente scelte, o in ambienti sostitutivi delle famiglie d'origine;
- soccorrere i soggetti affetti da minorazioni Psico-Fisiche con interventi idonei a favorire la loro integra-

ne nel normale ambiente di vita e di lavoro.

Promuovere l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche, in particolare negli edifici pubblici al fine di consentire loro la piena fruizione dei servizi.

- d) Prevenire ogni forma di devianza e di disadattamento sociale.

Art. 4

Le forme particolari di assistenza e di beneficenza pubblica sono:

- 1) concessioni di sussidi straordinari ed urgenti per assistenza economica a favore di famiglie o singoli bisognosi;
- 2) Assistenza a persone riconosciute dall'Autorità di Pubblica Sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per Legge agli alimenti;
- 3) Assistenza estiva e invernale - primaverile - impiego del tempo libero;
- 4) Assistenza mediante ospitalità presso Istituti a favore di minori ed anziani;
- 5) la distribuzione di materiale vario;

- 6) Assistenza economica in favore delle Famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- 7) Assistenza post-penitenziaria;
- 8) Interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e Civile;
- 9) Interventi di protezione Sociale di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge 20.2.58 n° 75

Art. 5

La precedenza negli interventi é data ai casi di accertata e comprovata necessi-

tà previa richiesta scritta conforme al seguente modello in Allegato "A".

La richiesta di qualsiasi intervento assistenziale va indirizzata al Sindaco e può essere fatta direttamente dagli interessati, dai loro genitori in caso di minori, dai medici curanti, da Enti o Associazioni presenti nel Comune, da privati cittadini.

Le prestazioni devono altresì essere rapportate alle caratteristiche di ogni singola situazione.

ART. 6

Minimo vitale

Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e/o familiare sia di carattere biofisico che sociale.

Il servizio socio/assistenziale deve altresì tendere al superamento delle cause ostative alla garanzia del minimo vitale che spesso non è realizzato, in via meramente esemplificativa:

- per mancanza di occupazione, per sottoccupazione e/o insufficienza retributiva;
- per inadeguatezza del sistema previdenziale e mutualistico in riferimento:
agli assegni familiari ai minimi pensionistici all'indennità di disoccupazione etc;
- per l'alta incidenza dei canoni di locazione, per gli effetti dell'inflazione del caro vita;
- per l'assenza o insufficienza di servizi.

Il minimo vitale viene assunto a criterio prioritario per ogni tipo di intervento superando schemi fissi, in quanto è un metro facilmente aggiornabile in caso di variazioni del costo della vita perché, inoltre, consente di distinguere in modo abbastanza preciso due tipi di situazione di bisogno:

- a) - quelle connesse alla sopravvivenza e coperte dal minimo vitale;
- b) - quelle connesse ad uno stato di handicap od originate da fatti eccezionali (morte infortunio, disoccupazione) che possono necessitare di un ulteriore e specifico aiuto.

TITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 7

I servizi Assistenziali si articolano nei seguenti moduli:

- AFFIDAMENTO;
- SUSSIDI;
- RICOVERI IN ISTITUTI;
- RELAZIONI ED INTERVENTI PER CONTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI;
- SOGGIORNI E VACANZE PER BAMBINI E ANZIANI INDIGENTI;

CAPO PRIMO

L'AFFIDAMENTO

Art. 8

L'Affidamento tende ad assicurare allo assistito una sistemazione adeguata presso una famiglia in condizioni di accoglierlo e al reinserimento sociale di soggetti già ricoverati in strutture assistenziali.

Oltre all'affidamento in seno a una famiglia, è possibile l'affidamento presso una singola persona; presso una Comunità di tipo familiare; presso un Istituto Pubblico o privato; presso una comunità alloggio.

Al nucleo familiare, all'Istituto, alla Comunità alloggio sono garantiti gli interventi di sostegno che si rendano necessari.

Art. 9

L'affidamento familiare è disposto

dal servizio Socio-Assistenziale del Comune previo consenso manifestato dai genitori e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici.

E' compito del Giudice Tutelare rendere esecutivo il provvedimento con Decreto.

Art. 10

Il servizio Socio-Assistenziale del Comune, prima di disporre un affidamento, svolge indagini tendenti ad appurare la situazione familiare del minore e della possibile famiglia affidataria.

Informa gli interessati sulle normative che regolano l'affidamento, ne cura la presa in visione e la dichiarazione scritta di accettazione di esse.

Tale dichiarazione conforme allo schema di cui all'allegato "B" del presente Regolamento, deve essere controfirmata dagli operatori sociali intervenuti.

Della avvenuta disposizione di affidamento viene fatta comunicazione al Presidente del Tribunale per i minorenni.

Art. 11

Gli Operatori Sociali che seguono lo affidamento predispongono una relazione esplicativa dettagliata della situazione del minore, della famiglia d'origine e della loro situazione socio-economica.

Predispongono altresì un prospetto relativo alla famiglia affidataria per trasmetterne poi copia al Giudice Tutelare.

L'avvenuta disposizione di affidamento è comunicata alla famiglia affidataria cui viene erogato il relativo contributo.

Art. 12

Qualora il servizio Socio-assistenziale disponga la cessazione dell'affidamento, il provvedimento deve essere comunicato al Giudice Tutelare, al Presidente del Tribunale per i minorenni, alla Famiglia affida-

31

taria ed alla famiglia d'origine del minore.

Art. 13

In caso di urgenza il provvedimento deve essere abbreviato, nel senso che l'affidamento del minore precede temporalmente il formale provvedimento di affidamento. In tal caso il Sindaco deve informare prontamente il Giudice Tutelare ed il Presidente del Tribunale per i minorenni.

CAPO SECONDO

SUSSIDI

Art. 14

I sussidi costituiscono interventi che prevedono l'erogazione di denaro o di beni a favore delle diverse categorie di assistiti.

Tra i sussidi vanno compresi particolari forme di assistenza economica alle seguenti categorie di persone:

- ai famigliari bisognosi dei detenuti e degli internati;
- agli ex detenuti, una volta reinseriti nella vita libera;
- ai familiari delle vittime del delitto;
- ai minorenni orfani a causa del delitto;
- ai minorenni in condizioni di bisogno;
- alle gestanti, specie se minori, che per cause economiche, sociali o familiari non possono portare avanti la gravidanza;
- alle ragazze madri in difficoltà economica;
- al singolo cittadino o al nucleo familiare che viene a trovarsi in condizioni straordinarie di bisogno;
- alle donne che già avviate alla prostituzione intendono uscirne;
- alle minori che traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione;
- ai rimpatriati e profughi in stato di bisogno.

Art. 15

Il sussidio viene erogato su istanza redatta in carta semplice su appositi stampati (All. "A"), essa deve essere in ogni caso corredata da una documentazione idonea ad attestare le condizioni di bisogno economico del richiedente.

ART. 16

CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA

Tenuto conto dei criteri prioritari e di massima stabiliti con il presente regolamento quali il minimo vitale e la situazione e definizione di bisogno, gli ulteriori e normali criteri informativi che saranno presi a base per il diritto alle prestazioni dovranno essere subordinati alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) - Che il beneficiario non abbia redditi superiori all'importo della pensione sociale e di invalidità, rispettivamente, se anziano o invalido;
- 2) - Che il beneficiario se costituente forza lavorativa attiva, non abbia redditi da lavoro superiore al MINIMO VITALE, con aggiunta di ulteriori lire cinquecentomila per il coniuge ed ogni figlio a carico;
- 3) - Che il beneficiario e i componenti il suo nucleo familiare non siano comunque proprietari di immobili, esclusa la casa adibita ad abitazione propria, il cui reddito catastale sia superiore alle 300.000 lire;
- 4) - Che il beneficiario non usufruisca di altri contributi assistenziali o di interventi da parte di altri Enti;
- 5) - Che il beneficiario non abbia parenti o affini per legge ^{TENUTI} al suo mantenimento e/o sostentamento.

Le condizioni di cui al presente articolo, previamente accertate dal personale, se non osservate sono ostantive, tranne eccezionali e motivati casi, da parte di questo Comune, di ogni prestazione sociale sia economica che in natura.

ART. 17

ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi di assistenza economica sono i seguenti:

- sussidio continuativo per il minimo vitale a tempo indeterminato temporaneo (quando sia prevedibile il reinserimento nel ciclo produttivo);
- sussidi straordinari, tesi a sanare situazioni eccezionali (sfratti, medicinali non compresi

le sanitario, ricovero specialistico, spese funerarie etc. o per fini di recupero sociale;

- sussidio straordinario di emergenza per situazioni per le quali non è possibile seguire la normale prassi (decessi, infortuni, malattie gravi etc.);
- interventi di sostegno economico, mediante erogazione di assegni integrativi che consentono il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori, nonché l'assistenza ed il mantenimento degli adulti, privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Tali interventi sono disposti direttamente a favore dell'interessato oppure nel caso di minore e di adulti comunque incapaci, a favore della famiglia.

La determinazione di quantum per i sussidi, come sopra elencati, è sino all'importo massimo di cui all'art. 30 del D.L. 7 maggio 1980 N° 153, convertito con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980 n° 299, di competenza della Giunta Municipale, pre vio parere del Comitato di gestione di cui all'art. 38 e rapporto informativo dell'Assistente Sociale. Per importi superiori è competente il Consiglio Comunale.

Art. 18

Il Comitato di Gestione e di programmazione del servizio di assistenza e beneficenza pubblica, vista la relazione dell'equipe degli operatori sociali, esamina la richiesta, verifica lo stato di bisogno e stabilisce l'entità del contributo.

Di tali operazione si predispone un verbale.

Art. 19

L'erogazione del contributo è approvata dalla Amministrazione Comunale.

L'accoglimento di richiesta di sussidio, la sua durata ed il periodo di erogazione vengono comunicate all'interessato per iscritto con attestazione di ricevuta.

Art. 20

Il sussidio può essere erogato sotto forma di generi alimentari, utilizzando appositi "Buoni Acquisto". Il sussidio può essere inoltre erogato con interventi indiretti, quali l'esonero da determinate tasse e imposte comunali e l'inserimento gratuito dei figli in strutture scolastiche, sportive o ricreative.

Art. 21

È consentita l'erogazione di un contributo "una tantum" al fine di consentire al richiedente di far fronte ad eventuali spese straordinarie altrimenti non sostenibili.

Art. 22

La spesa per il servizio di assistenza è a carico del beneficiario.

detenuti nel periodo immediatamente precedente la loro immissione o in quello al caso successivo, deve essere accompagnata da un documento di detenzione e/o scarcerazione rilasciato dalla direzione del carcere.

Il sussidio viene concesso per un congruo periodo successivo alla scarcerazione.

Art. 23

In sede di istruttoria della pratica di concessione del sussidio si contattano gli operatori sociali del carcere, al fine di concordare un piano di lavoro ed un unico criterio, per il reinserimento dell'ex detenuto nell'ambito sociale.

CAPO TERZO

INSERIMENTO IN ISTITUTO

Art. 24

Il servizio socio-assistenziale, ai fini dell'inserimento di utenti presso Istituti o Comunità alloggio, predispone una scheda informativa ed una relazione conoscitiva degli assistiti da inserire.

Art. 25

Il servizio socio-assistenziale cura che l'ubicazione della struttura, le caratteristiche dell'Istituto o della Comunità alloggio siano le più idonee alle caratteristiche dell'assistito.

Art. 26

Il servizio socio-assistenziale concorda con la famiglia dell'assistito la sua immissione nell'Istituto o nella Comunità alloggio.

L'assistito, accompagnato da una scheda personale, viene preventivamente presentato al personale dell'Istituto ed agli operatori del medesimo.

Art. 27

L'Amministrazione Comunale si assume il carico dell'intera spesa qualora l'assistito venga assegnato dal Tribunale per i minorenni in affidamento al servizio socio-assistenziale del Comune.

In caso contrario, la famiglia deve contribuire, in base al reddito, alla copertura parziale delle spese sostenute dal Comune per l'affidamento o inserimento in Istituto o presso una Comunità alloggio.

La misura del contributo è stabilita in base ai criteri generali che intervengono negli atti assistenziali.

Il Comitato di Gestione del servizio assistenziale stabilisce la percentuale a carico della famiglia, la quale, si impegna a corrispondere all'Amministrazione del Comune la documentazione delle spese sostenute.

Art. 28

Il servizio socio-assistenziale cura il costante aggiornamento della situazione dei ricoveri in atto; a tal fine predisponde delle schede informative e riassuntive indicanti, mensilmente, il numero e la posizione dei ricoveri, nonché, nel caso di minori, le attività scolastiche ed integrative di cui gli stessi assistiti fruiscono.

CAPO QUARTO

RELAZIONI ED INTERVENTI PER CONTO DEL
TRIBUNALE PER I MINORI ED INTERVENTI
DA ESSO PREDISPOSTI-

Art. 29

Il servizio sociale del Comune, in base alle disposizioni di Legge in materia, riferisce al Tribunale per i minorenni:
a) sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui si viene a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

- b) sulle condizioni degli assistiti minori ricoverati in Istituti, essendo in affidamento al servizio socio-assistenziale locale;
- c) sui i rapporti tra il minore in affidamento al servizio socio-assistenziale e la famiglia;
- d) sul comportamento del minore affidato al servizio socio-assistenziale del Comune e sui risultati ottenuti;.

Art. 30

Il Comune, per conto del Tribunale per i minorenni e per mezzo degli operatori sociali, prima di predisporre l'affidamento preadottivo promuove indagini per stabilire la particolare attitudine ad educare degli adottanti, la loro situazione personale, quella socio-economica, infine i motivi per i quali essi desiderano adottare il minore.

Art. 31.

Il servizio socio-assistenziale del Comune vigila sull'andamento dell'affidamento preadottivo, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge in tema di adozioni; Verifica la personalità del minore che dia prova di irregolarità della condotta o del carattere, segnalando la situazione al Tribunale per i minorenni; Accerta la maturità psico-fisica del minore che chiede l'ammissione a contrarre matrimonio;

Verifica, ancora, alla sussistenza dei requisiti necessari per dichiarare la decadenza della Patria potestà ovvero la sua reintegrazione.

CAPO

REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI DI VACANZA ESTIVI, INVERNALI E DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DI MINORI ED ANZIANI

ART. 38

Interventi a favore di minori

Il Comune, per favorire il diritto del minore ad usufruire di un periodo di vacanza adeguata alle esigenze dello sviluppo della sua personalità e per evitare l'emarginazione dell'anziano mediante esperienze di vita comunitaria, in relazione anche alle disponibilità finanziarie, promuove ed organizza soggiorni di vacanza estivi, invernali e del tempo libero a favore di minori ed anziani.

Il periodo dei soggiorni climatici non potrà essere inferiore ai giorni quindici per quelli estivi e ai giorni dieci per quelli invernali.

Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati d'ufficio o su richiesta di coloro che posseggono i requisiti richiesti, che qui di seguito si riportano, e che facciano pervenire - nei termini stabiliti - domanda corredata della prescritta documentazione.

La Giunta Municipale, sentita il Comitato di cui all'art. 38, entro la data di approvazione del bilancio annuale di previsione, determina il numero dei minori ed anziani da avviare ai soggiorni di vacanza e le relative date e periodi.

Il bando per l'ammissione di soggiorni estivi ed invernali di minori ed anziani è pubblicato dal Sindaco almeno trenta giorni prima delle date fissate per tali soggiorni.

Relativamente ai minori possono essere ammessi per non più di un turno, coloro che sono riconosciuti bisognosi di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del bando, abbiano compiuto il sesto e non superato il dodicesimo anno di età; inoltre il reddito dell'esercente la potestà (lavoro, fabbricati e terreni) non deve superare il minimo vitale, salvo aggiornamento.

Sono esclusi dai soggiorni organizzati dal Comune:

- 1) - coloro che risultino affetti da malattie contagiose (della pelle, oculari, interne), convalescenti da malattie infettive comuni, che non avranno ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;
- 2) - coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti

ti farmacologici o dietetici ed assisten-
za sanitaria non compatibili con la vita di
comunità e, in particolare, i diabetici, i ne-
fropatici, i cardiopatici, gli epilettici e
gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione ai soggiorni climatici
gli interessati dovranno far pervenire, entro e non
oltre il termine fissato nell'avviso pubblico, la pre-
scritta documentazione.

Nella domanda dovrà essere specificatamente indi-
cato il tipo di soggiorno per il quale si chiede l'ammis-
sione.

Saranno prese in considerazione soltanto le doman-
de pervenute agli uffici entro il prescritto termine del
l'avviso pubblico.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti docu-
menti:

- 1) - Dichiarazione prevista dall'art. 24 della legge 13
aprile 1977, n° 114, relativa all'addito famiglia
re;
- 2) - Stato di famiglia;
- 3) - Certificato rilasciato esclusivamente dal Responsa-
bile del Settore Igiene Pubblica del Comune, dal
quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato
sottoposto:
 - a) alla vaccinazione antivaiolosa per i bambini na-
ti posteriormente al 1° giugno 1972, alla rivac-
cinazione antivaiolosa, per i bambini nati ante-
riormente al 1° giugno 1972, salvi esoneri rila-
sciati dalle competenti autorità sanitarie e de-
rivanti dalle norme di cui alla legge 7 giugno
1977 n° 323, e alla legge 8 agosto 1979, n° 356;
 - b) alla vaccinazione antidifteritica, ed antidifte-
ritica di richiamo, in data posteriore al 1°
SETTEMBRE 1977, salvo esoneri di legge in rela-
zione all'età;
 - c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifo pra-
ticata dopo il 1° gennaio 1980, se per via orale
o dopo il 1° gennaio 1979, se per via parenterale;
 - d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata con
metodo Sabin, in conformità alle norme di cui al
decreto del Ministro per la Sanità 14 gennaio 72;
 - e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima
vaccinazione sia stata eseguita da oltre 3 anni
alla vaccinazione di richiamo;
- 4) - Certificato di eseguita cutireazione alla tubercoli-
na rilasciato dal Responsabile del Settore Igiene
pubblica o dal Consorzio antitubercolare (in caso

di positività, esame radiografico del torace). Sono validi gli esami praticati recentemente.

- 5) - dichiarazione di idoneità rilasciata da un sanitario.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici sociali.

ART. 33

Interventi a favore di anziani

Relativamente agli anziani possono essere ammessi - per non più di un turno - gli anziani aventi comunque diritto all'assistenza domiciliare, autosufficienti, riconosciuti bisognosi di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto i cinquant'anni, il cui reddito annuo da lavoro, pensione, fabbricati e terreni, non sia superiore al minimo vitale.

Sono esclusi dall'ammissione ai soggiorni:

- 1) - gli anziani che risultino affetti da malattie infettive e/o contagiose, comunque previste nelle forme di patologia obbligatoria;
- 2) - coloro che evidenziano segni di involuzione pregiudizievole delle facoltà neo-timopsiche, siano esse di natura organica o funzionale.

Ala domanda, inoltre, deve essere allegato certificato rilasciato esclusivamente dal Responsabile del Settore igiene pubblica attestante l'integra costituzione, tale che non sia di nocumento alla vita di collettività.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Comitato di cui all'art. 32, integrata da due genitori di nomina giuntale, per gli interventi relativi ai minori.

Il Comitato verifica se sussistono o meno le condizioni per gli interventi a norma del presente regolamento, proponendo all'Autorità amministrativa competente (Giunta o Consiglio) la lista dei minori ed anziani da avviare ai soggiorni.

ART. 34

Altri destinatari

Qualora le disponibilità di bilancio lo permettano possono ugualmente beneficiare dei servizi di cui al presente capo, ma contribuendo alla spesa fino all'80 %, i minori ed anziani autosufficienti che abbiano, rispettivamente, un reddito superiore a quello come sopra determinato, salvo aggiornamento in ossequio al principio del "minimo vitale".

TITOLO III
PERSONALE - GESTIONE DEL SERVIZIO-STRUTTURE

Art. 35

Il reperimento del personale necessario per l'assolvimento dei compiti inerenti gli interventi socio-assistenziali é assicurato dal Comune secondo le seguenti modalit :

- utilizzando il personale in servizio presso l'ente;
- con dipendenti della U.S.L. che operano in loco;
- mediante convenzioni stipulate con professionisti, Enti, istituti pubblici, cooperative ed equipes multidisciplinari;
- mediante convenzioni con associazioni che hanno come finalit  statutarie l'intervento nel campo dell'assistenza in genere, o nel caso di minori, l'intervento nel settore educativo ai fini dell'inserimento nella realt  sociale locale;
- affidando, in via transitoria, incarichi temporanei mediante assunzioni fuori ruolo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- assumendo nei ruoli organici del Comune il personale mancante.

Possono contribuire quindi a tale opera le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli che dichiarino la propria disponibilit .

Ad associazioni e gruppi operanti per il fine sopra indicato vengono rimborsate le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attivit  assistenziale prestata.

Nelle rispettive convenzioni saranno precisate di volta in volta, gli obblighi, le modalit  e le condizioni per lo svolgimento del servizio.

ART. 36

L'Amministrazione comunale, mediante apposite convenzioni, stabilisce con i Comuni vicini forme di collaborazione tendenti alla utilizzazione comune di personale specializzato nel servizio di assistenza e beneficenza.

ART. 37

Sono Organi operativi del servizio socio-assistenziale organizzato dal Comune:

- 1) - il Comitato di gestione e programmazione del servizio di assistenza e beneficenza pubblica;
- 2) - l'equipe degli operatori sociali;
- 3) - l'impiegato amministrativo.

Art. 38

E' istituito il Comitato di gestione e programmazione del servizio di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Comitato ha il compito di formulare il programma di intervento e di stabilire gli obiettivi da raggiungere in favore di tutti i cittadini bisognosi di assistenza.

A tal fine, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, presenta il programma di intervento assistenziale annuale per i diversi settori e propone alla Giunta Municipale le somme da iscrivere nei vari Capitoli di Bilancio secondo le forme di intervento indicate nell'art. 4.

Art. 39

Il Comitato di Gestione e programmazione dell'assistenza e beneficenza pub-

blica è così composto:

- Il Sindaco e un suo delegato che lo presiede;
- Tre Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza.
- Tre Cittadini eletti dal Consiglio Comunale di cui uno espresso dalla minoranza.

Ove si presenti la necessità, ~~la~~ partecipazione al comitato di Gestione viene estesa ad una rappresentanza degli assistiti, il cui parere è soltanto consultivo, unitamente a quello della "Equipe degli Operatori sociali".

Art. 40

Il Comitato di Gestione della assistenza domiciliare alle persone anziane, pur essendo un organismo con regolamento proprio ed avente principi, finalità e aree di intervento propri, è soggetto all'area di intervento del Comitato di gestione e programmazione dell'assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 41

I Comitati di cui all'art. 40 al fine di armonizzare gli intenti e di evitare sperpero di energie, sono composti dalle medesime persone con funzioni che possono trovarsi differenziate.

Art. 42

La "Equipe degli Operatori sociali" è così formata:
Assistente Sociale - Psicologo - Pedagogista;
L'equipe può essere affiancata da cittadini scelti dal C.C. fra coloro che operano e si distinguono nel campo dell'assistenza e beneficenza alle persone indigenti, o nel campo di intervento presso i minori.

Art. 43

I compiti della Equipe degli Operatori sociali sono i seguenti:

Stabilire un corretto e proficuo rappor-

to di collaborazione col Comitato di Gestione e programmazione del servizio per l'assistenza e beneficenza pubblica;

- 2) Individuare le famiglie bisognose in genere, in particolare seguire quelle dei detenuti e delle vittime del delitto.
- 3) Curare l'inserimento dei ragazzi minori provenienti da famiglie bisognose, da famiglie di detenuti e da famiglie vittime del delitto, nell'ambiente scolastico, sportivo, ricreativo, culturale e sociale in genere;
- 4) Indirizzare le famiglie che lo richiedono o ne presentano la necessità, nella scelta educativa dei figli minori;
- 5) Indirizzare i minori assistiti verso studi atti a fornire una preparazione adeguata in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- 6) Consigliare e seguire le minori gestanti che per difficoltà economiche, sociali e familiari intendono interrompere la gravidanza.

Art. 44

Sono compiti della "Equipe degli Operatori sociali":

- 1) Promuovere i contatti che si rendessero utili e necessari tra il carcerato e la comunità libera;
- 2) Curare o migliorare su iniziativa propria o dietro richiesta le relazioni tra il carcerato e i propri familiari;
- 3) Predisporre interventi di particolare aiuto nel periodo di tempo che precede le dimissioni dal carcere, e per un periodo a queste successivo, a favore di assistiti carcerati;
- 4) Assumere notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro di ex carcerati.

Art. 45

In materia di affidamento e di rapporti col Tribunale per i minorenni, l'equipe degli operatori sociali deve:

- 1) Svolgere indagini atte ad apurare la situazione familiare della possibile famiglia affidataria;
- 2) Curare il disbrigo delle pratiche di affidamento ed informare la famiglia del minore e quella affidataria sulle norme che regolano l'affidamento;
- 3) Curare tutte le relazioni scritte e verbali, riguardanti gli affidamenti, indirizzate al Sindaco, al Tribunale per i minorenni e la Giudice Tutelare;
- 4) seguire costantemente tutti i casi di affidamento ed informare in merito l'amministrazione Comunale e il Comitato di Gestione e programmazione dell'assistenza e beneficenza pubblica;
- 5) Assumere informazioni su richiesta del Giudice Tutelare per riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di minori in stato di abbandono e di minori in affidamento al Servizio Sociale locale;
- 6) Verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla Legge per la dichiarazione di adozione;
- 7) Indagare sulla adozione di minori stranieri, a richiesta del Tribunale, per verificare la sussistenza delle condizioni che la legge prevede in tema di adozioni;
- 8) Intervenire dietro disposizione della Autorità pubblica per sistemare in luogo sicuro, e sino a quando si potrà provvedere diversamente alla sua protezione, il minore moralmente e materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri e pericolosi o soggetti a persone incapaci di provvedere alla sua educazione;
- 9) Curare i rapporti tra il minore affidato a una casa di rieducazione o ad un Istituto, e la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo.
Informare il Tribunale per i minorenni dell'opera svolta e dei risultati ottenuti.

Gli operatori sociali ^{ART. 47} devono:

- 1) Curare indagini su richiesta del Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio per disporre a quale dei coniugi i figli devono essere affidati ovvero, per gravi motivi, provvedere all'affidamento o assumere altri provvedimenti alla prole;
- 2) Accertare la maturità Psico-fisica del minore che chiede di contrarre matrimonio;
- 3) Predisporre su richiesta del Giudice, relazioni al fine della dichiarazione della decadenza della Potestà sui figli o della reintegrazione nella Potestà;
- 4) Curare il reinserimento di donne che decidono di abbandonare la prostituzione e in particolare di quelle minori che abitualmente traggono i mezzi di sussistenza da essa;
- 5) Individuare ed intervenire per proporre soluzioni verso problemi di povertà, miseria, abbandono in genere di bambini, anziani, malati fisici e psichici, e ancora verso tutte quelle situazioni che possono rientrare nell'area di intervento dell'assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 47

L'impiegato amministrativo:

- cura il collegamento con altri uffici comunali relativamente all'amministrazione del personale;
- cura la corrispondenza con gli enti e/o uffici previdenziali, assistenziali, sanitari e giudiziari relativi ai singoli casi;
- predispone, cura, aggiorna la documentazione dei servizi;

ART. 48

L'Amministrazione comunale, il Comitato di gestione e programmazione del servizio di assistenza e beneficenza pubblica, l'equipe degli operatori sociali si assumono i compiti delegati loro dalla normativa vigente e non espressamente indicati negli articoli precedenti.

ART. 49

Il Comune, per una azione assistenziale incisiva e completa, si avvale di un assistente sociale, dell'Ufficiale Sanitario, degli assistenti domiciliari per gli anziani, del personale medico e paramedico della USL impiegato nel Comune e nei Comuni vicini o una volta reso funzionante il Consultorio familiare, infine di personale volontario qualificato.

Art. 50

Le strutture utilizzabili per gli interventi assistenziali sono le seguenti:

- Ambulatorio polivalente: sede dell'Ufficiale Sanitario, dell'Assistente sociale, degli assistenti domiciliari, idonea a costituire un centro di assistenza Psicologica e sociale;
- Centro servizi sociali e culturali come sede di informazione, riunione, formazione culturale;
- Centro diurno per anziani come sede di ritrovo.

TITOLO QUARTO

FINANZIAMENTI E LEGISLAZIONE

Art. 51

Il Comune, per l'attuazione del piano assistenziale previsto dal D.P.R. 19/6/79 n° 348 dispone degli interventi finanziari già attuati dalla Regione ai sensi dello Art. 16 del D.P.R. 22/5/75 n° 480, del finanziamento statale previsto dall'art. 4 della L. 13/4/83 n° 122 per gli interventi di cui, all'art. 15 del D.P.R. 19.6.79 n° 348 già svolti, da Organi dello Stato.

Art. 52

La ripartizione nei vari capitoli di bilancio dei finanziamenti regionale e statale avviene su proposta del Comitato di Gestione e programmazione del servizio di assistenza e beneficenza pubblica, si estende a tutti gli interventi di cui allo art. 4 del presente Regolamento, curando le priorità delle richieste assistenziali locali.

ART. 53

Imputazione e finanziamento della spesa

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento saranno contenuti nei limiti degli effettivi finanziamenti operati dallo Stato ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 13.4.83, n° 122, dei relativi contributi ordinari regionali per funzioni delegate nonché dell'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni ed attribuite ai Comuni, e faranno carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Il Comune si avvarrà, altresì, di eventuali contributi di altri enti che operano nel settore della sicurezza sociale o di altre entrate proprie nonché di quote di compartecipazione da parte degli stessi beneficiari dei vari servizi il cui ammontare sarà proposto dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 32 e fissato definitivamente dal Consiglio Comunale.

ART. 54

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme delle leggi che regolano la materia in oggetto:

- L.4/5/1983 n° 184 - Disciplina dell'adozione e dello affidamento dei minori -

- L. 19/5/1975 n° 151 - Riforma del diritto di famiglia.
- L. 20/2/1958 n° 75 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui-
- R.D. 18/6/1931 n° 773 - Approvazione del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza-
- L. 26/7/1975 n° 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà -
- R.D.L. 20/7/1934 n° 1404 - Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni -
- D.P.R. 19/6/1979 n° 348 - D.P.R. 22/5/75 n° 480 D.L.g.s. L.g.t. 22/3/1945 n° 173 - Istituzione di Comitati Provinciali di assistenza e beneficenza pubblica-
- L. 4/3/1952 n° 137 - Assistenza a favore dei cittadini Italiani rimpatriati dalla Libia -

ALLEGATO "A"

AL SIGNOR SINDACO

del Comune di

.....

OGGETTO: Richiesta di intervento assistenziale.

Il sottoscritto
 nato a il
 e residente a in via
 trovandosi in condizioni di grave disagio economico a causa di.....

 chiede, che da parte di codesto Comune, gli venga prestato assistenza sotto forma di....

 ai sensi vigenti delle disposizioni di Legge in materia.

Il sottoscritto fa presente che il suo nucleo familiare è composto di n.
 persone e di non essere in condizione di provvedere in via abituale, al soddisfacimento
 delle sue esigenze fondamentali.

Il reddito di cui il sottoscritto beneficia è costituito da
 Allega la documentazione indicata in calce.

Confidando che la presente possa essere presa in benevola considerazione porge di-
 stinti saluti.

Data

.....
 (Firma)

Allegati:

.....

Nota degli Operatori.....

.....

.....



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

PROT. N. 2876/1

R

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

nella seduta del 12-8-86

VISTA la deliberazione:

Ente Com. Decimoputzu

Organo C.C., n. 28 del 19.6.86

Oggetto Adozione Reg. n. 10 Com. le per Assistenza e Benefi-
cenze pubbliche

pervenuta il 3-7-86 e registrata al medesimo numero di protocollo;

VISTA la relazione dell'ufficio;

VISTA la L.R. 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRENDE ATTO

della citata deliberazione.

COMUNE DI DECIMOPUTZU - Provincia di Cagliari

N. 165 R. P.

PUBBLICATO all'Albo Pretorio di questo Comune

dal 27-08-1986 al 10-09-1986

COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROV. CAGLIARI
RICEVUTO IL 26 AGO. 1986
PROT. N. 3642
CLASSE TASO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Bel

IL SEGRETARIO

f.to *Pilleri*

IL PRESIDENTE

f.to *Dettori*

IL RELATORE

f.to *Dessi*

Al sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su un foglio, è conforme all'originale.



IL PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO

[Signature]

165 R.P.
Cagliari, 13-8-86